



Comune di
Orbassano

COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Umberto I n. 5– 10043 Orbassano (To) – P.I. 01384600019 - Tel.
011/9036230 – fax 011/9013337

www.comune.orbassano.to.it – e-mail: cuc@comune.orbassano.to.it – PEC:
cuc@pec.comune.orbassano.to.it

**Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano,
Sangano, Trana, Volvera**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E
PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI.**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha per oggetto la concessione in esclusiva del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande (calde e fredde) e alimenti presso i seguenti edifici scolastici e comunali:

| COLLOCAZIONE | BEVANDE CALDE N. |
|---------------------------|--|
| ASILO BATUFFOLO | 1 |
| CENTRO CULTURALE | 1 |
| MAGAZZINO COMUNALE | 1 |
| POLIZIA LOCALE | 1 |
| SCUOLA A.FRANK | 1 |
| SCUOLA GRAMSCI | 1 |
| SCUOLA L.DA VINCI | 1 |
| SCUOLA PAVESE | 1 |
| SCUOLA RODARI | 1 |
| SEGRETERIA DEL SINDACO | 1 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 1 |
| URBANISTICA | 1 |
| SCUOLA A.GAMBA | 1 |
| | SNACK e BIBITE REFRIG.TE N. |
| POLIZIA LOCALE | 1 |
| SCUOLA GRAMSCI | 1 |
| SCUOLA L.DA VINCI | 1 |
| SCUOLA PAVESE | 1 |
| SCUOLA RODARI | 1 |
| URBANISTICA e LL.PP. | 1 |

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio presso altri edifici di proprietà comunale o sedi di servizi di interesse comunale.

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il canone ed il rimborso spese subiranno delle variazioni proporzionali al nuovo numero di distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà effettuare a sua cura e spese l'installazione dei distributori automatici entro il termine di 30 giorni solari dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ad eventuali ripristini.

Il prezzo dei prodotti posti in vendita non dovrà essere superiore al seguente listino:

- Bevande calde: € 0,40;
- Bevande fredde acqua ½ litro: € 0,35;
- Bevande fredde lattine 33 cl. : € 0,70;
- Succhi di frutta confezione da 20 cl.: € 0,50;
- Snack, panini, tramezzini, etc.: tra € 0,45 e € 1,30;

La ditta aggiudicataria non potrà, nel corso della concessione, apportare variazioni in aumento ai limiti massimi di prezzo sopraindicati. Eventuali aumenti del prezzo offerto dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comune su richiesta adeguatamente motivata del concessionario.

Il concessionario è tenuto ad effettuare il servizio di ristorazione in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale ed assicurando, in caso di guasti, interventi entro 8 ore dalla segnalazione.

Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle vigenti norme ed in particolare essere muniti di marcatura CE ed essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;

Le apparecchiature dovranno inoltre:

- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposte per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica a partire da € 0,05;
- in alternativa, erogare il resto o entrambe le soluzioni;
- essere predisposte per il funzionamento a chiave e/o card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta. In tal caso il concessionario provvederà, a sue spese, alla gestione delle chiavi ricaricabili e rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave; la cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave;

I distribuiti dovranno essere **almeno** predisposti per l'erogazione dei seguenti prodotti:

Bevande calde: caffè espresso, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, tè, cappuccino, cioccolato, latte

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i

contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

1. bevande a base di caffè: gr. 7 di caffè
2. bevande a base di tè: gr. 14 di tè
3. bevande a gusto cioccolata: gr. 25 di polvere di cacao

Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta nelle confezioni di seguito specificate:

1. Acqua naturale e frizzante: bottiglie pet capacità lt. 0,5;
2. Bibite in lattina da cl. 33;
3. Succhi di frutta in confezioni brik o bottiglia PET da circa 20 cl

Prodotti da forno, snacks in monoporzioni, merendine dolci

I prodotti dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri tabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. CE n. 852/2004 e s.m.i.; il concessionario dovrà, in particolare possedere Autorizzazione sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al predetto Regolamento CE, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Nei distributori automatici dovranno essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione e le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione

Il Comune si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato e alle norme di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere, anche parzialmente dal contratto, a seguito di sopravvenute norme di legge o di regolamenti, anche locali, disciplinanti la materia, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, tra cui rientra anche il venir meno della possibilità per l'Amministrazione, di garantire le prestazioni del presente contratto in quanto non compatibili con le attività istituzionali.

Art. 5- CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI

Per la concessione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici di bevande e generi di conforto il concessionario deve versare al Comune un canone da determinarsi in base all'offerta presentata in sede di procedura negoziata, in rialzo rispetto al canone annuo minimo di € 70,00 per ogni erogatore di bevande calde, e di € 90,00 per ciascun distributore di bevande refrigerate, comprensivo di rimborso spese per il consumo dell'energia elettrica.

Art. 6 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a versare una cauzione provvisoria del 2% (due per cento) e definitiva pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base indicato nel bando da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Il possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere dimostrata:

- con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
- con dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.
- con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso degli stessi, come riportato nella "documento di partecipazione" sottoscritta digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

Art. 7- PERSONALE

Il concessionario si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione.

Il concessionario è responsabile dell'opera del proprio personale dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dalle vigente normativa.

L'appaltatore si obbliga a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a informarlo e dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

Vista la presenza di rischi interferenziali, per i quali è stato redatto dall'ufficio comunale competente il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), il concessionario si obbliga ad attenersi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

Art. 8 - RESPONSABILITA'

Il concessionario solleva espressamente il Comune di Orbassano da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti conseguenti le attività svolte dalla ditta stessa nell'ambito del servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario è tenuto a risarcire eventuali danni causati a terzi, compreso il Comune di Orbassano ed i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori.

Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

Art. 9 - SUB CONCESSIONE DEL SERVIZIO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 10 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del concessionario.

Art. 11 – FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

Il Comune, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda è necessario il consenso scritto dell'Amministrazione.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Torino.

Art. 13 - INFORMATIVA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto e il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

Art. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 18 – OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

L'appaltatore all'atto dell'affidamento deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Orbassano che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art.19– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, è il Dr. Paolo Bauducco responsabile dell'U.O. Contabilità Economica Finanziaria e Fiscale - e-mail Economato@comune.orbassano.to.it